

Scheda 6 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2005/2358 ex art. 226 del Trattato**

Attuazione della Direttiva 2000/43/CE "Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Presidenza del Consiglio dei Ministri/ Dipartimento per i diritti e le pari opportunità; Ministero Lavoro e Politiche Sociali; Ministero dell'Interno.

Violazione

Con messa in mora del 1.02.2006, la Commissione europea rileva la non corretta attuazione della Direttiva 2000/43/CE ("Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche"), recepita con il Decreto legislativo n. 215 del 9 Luglio 2003 e, in particolare, all'articolo 2 paragrafo 3 (definizione di molestie), all'articolo 8 paragrafo 1 (onere probatorio della molestia), nonché all'articolo 9 (ambito di applicazione della tutela).

In particolare, in merito al primo profilo di illegittimità, la Commissione rileva come ciascuna delle caratteristiche elencate dall'articolo sia sufficiente, da sola, a definire un comportamento come molesto, laddove la normativa italiana prevede che la condotta possieda le caratteristiche in questione cumulativamente; ciò determina una restrizione delle condotte considerate come "moleste", e quindi una diminuzione della tutela apprestata.

Con riferimento al secondo profilo, la Commissione rileva come lo scopo della norma sia quello di agevolare per il ricorrente la prova della discriminazione subita, disponendo che sia il presunto autore della condotta (la parte convenuta, quindi) a dimostrarne il carattere non-discriminatorio; la normativa italiana, invece, non attua alcun'inversione dell'onere probatorio disponendo, al contrario, che il ricorrente dimostri l'esistenza di fatti "gravi, precisi e concordanti" perché si possa stabilire una presunzione di discriminazione e che sia comunque rimessa alla discrezionalità del giudice stabilire se tali elementi di fatto costituiscono una prova sufficiente. Per quanto riguarda, infine, il terzo profilo di legittimità, la Commissione rappresenta come scopo della norma sia quello di tutelare anche coloro che aiutano le vittime della discriminazione, scopo disatteso dalla normativa italiana che invece protegge esclusivamente la vittima della discriminazione.

Stato della Procedura

In data 27.06.2007, la commissione ha presentato un Parere Motivato ex art. 226 TCE, invitando l'Italia ad adottare le misure necessarie a conformarsi. Per superare la procedura, è prevista apposita norma nell'ambito del DDL Salvainfrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2005/2433 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Non conformità della legislazione italiana con l’art 5.3 della Direttiva 2001/23/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

Con Messa in Mora del 10.04.2006, la Commissione contesta l’incompatibilità dell’articolo 47 commi 5 e 6 della Legge n. 428/1990 con gli articoli 3, 4 della Direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei lavoratori in caso di trasferimenti di azienda. I menzionati articoli 3 e 4 prevedono delle specifiche garanzie a favore dei lavoratori di imprese che sono oggetto di trasferimento, stabilendo che, in caso di cessione dell’impresa o anche di una parte di essa, il lavoratore che viene trasferito conserva, nei confronti del cessionario, i medesimi crediti, diritti ed obblighi di cui era titolare nei confronti del cedente al momento del trasferimento. In particolare, l’articolo 4 prevede che il trasferimento dell’azienda o di parte di essa non comporta necessariamente il licenziamento del lavoratore; il licenziamento è infatti possibile laddove, a seguito del trasferimento, ciò sia reso necessario per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione.

Le menzionate garanzie, tuttavia, ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 1 della Direttiva, non si applicano nell’ipotesi in cui l’impresa oggetto di trasferimento sia sottoposta ad una procedura fallimentare o ad una procedura d’insolvenza analoga che sia finalizzata a realizzare la liquidazione dei beni dell’impresa e che si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica.

Al riguardo, la Commissione evidenzia come l’articolo 47, paragrafi 5 e 6, della Legge n. 428/1990 preveda la non applicazione delle garanzie in questione anche in ipotesi diverse da quelle contemplate dalla norma comunitaria, ossia nell’ipotesi in cui l’impresa verta in una situazione di crisi economica, violando pertanto la norma comunitaria. Le autorità italiane, nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, hanno affermato la legittimità della norma nazionale, sostenendo che la possibilità di non applicare le garanzie per i lavoratori in caso di crisi dell’impresa viene espressamente prevista dall’articolo 5 paragrafo 3 della Direttiva. Tali argomentazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2007 è stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in cui viene ribadita la legittimità della norma nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2228** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Violazione

Con Messa in Mora del 28.06.2006, la Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, tesa a garantire l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne relativamente all'accesso al lavoro ed alle condizioni di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, riservare un trattamento meno favorevole ad una donna in ragione della sua maternità costituisce una violazione della Direttiva. La Commissione, in particolare, evidenzia come il menzionato articolo preveda l'obbligo, per gli Stati membri, di adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le lavoratrici gestanti (o puerpere o in fase di allattamento) siano obbligate a svolgere del lavoro notturno. La Commissione, tuttavia, osserva come il l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 vada ben oltre quanto previsto dalla norma comunitaria, in quanto non si limita a “non prevedere un_obbligo” (per le donne incinte o puerpere) a svolgere del lavoro notturno ma introduce un vero e proprio divieto, per le donne incinte o puerpere, di svolgere del lavoro notturno. L'articolo 53, infatti, vieta che si adibiscano donne incinte o puerpere ad attività lavorative tra le ore 24.00 e le 6.00 dal momento in cui si è accertata la gravidanza e fino a quando il bambino raggiunge un anno di età. La Commissione, inoltre, evidenzia come le lavoratrici che, proprio in ragione di tale divieto, non hanno la possibilità di lavorare percepiscono, in luogo della retribuzione, una forma di indennità pari all'80% della retribuzione per l'intero periodo. Pertanto, la Commissione rappresenta come sebbene la norma nazionale, in astratto, persegua l'obiettivo di tutelare le lavoratrici puerpere o incinte, in concreto, tale norma, si traduce in un pregiudizio a danno delle medesime lavoratrici. Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità italiane hanno affermato la legittimità della normativa nazionale, sostenendo che la Direttiva in questione si limita a stabilire delle misure minime di protezione della salute delle lavoratrici, potendo gli Stati membri anche adottare delle misure più rigorose. In merito alla corresponsione dell'indennità in luogo della retribuzione, le Autorità italiane hanno affermato che la stessa Direttiva comunitaria, al considerando n. 17, prevede la possibilità corrispondere un'indennità adeguata accanto all'ordinaria retribuzione.

Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2007 è stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una Nota del Ministero del Lavoro con cui è stata ribadita la legittimità della normativa nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2441 ex art. 226 del Trattato CE**

“Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro.

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia correttamente applicato la direttiva 2000/78/CE art. 18, in materia di parità di trattamento nelle condizioni di lavoro.

La direttiva dispone che alcuni requisiti specifici possano essere richiesti solo nel caso costituiscano elementi essenziali per l'attività lavorativa.

La Commissione ha analizzato la legislazione che ha recepito la direttiva nell'ordinamento italiano, in particolare il decreto legislativo 216/03 come pure le informazioni fornite dal governo italiano.

Secondo l'esecutivo comunitario restano ancora irrisolte le seguenti questioni:

- 1) l'Italia ha ampliato eccessivamente i casi in cui non costituisce discriminazione la differenza di trattamento dovuta a caratteristiche connesse alla religione, all'handicap all'orientamento sessuale ecc.
- 2) l'obbligo per i datori di lavoro di prevedere “soluzioni ragionevoli” per i disabili che in Italia si applicano solo a certe categorie di disabili
- 3) la giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età che secondo la direttiva, deve essere legata strettamente ad una finalità legittima (ad esempio obiettivo di mercato del lavoro e formazione professionale e politica del lavoro).
- 4) la Tutela dei diritti: gli aventi diritto possono avviare procedure finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Il decreto limita tale diritto solo alle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale limitazione restringe la possibilità di assistenza alle vittime di discriminazione.
- 5) onere della prova: il giudice nazionale ha la piena libertà di decidere se accettare o meno gli elementi come prova della discriminazione subita dalla parte, ed ha facoltà di non dar seguito al ricorso.

Stato della Procedura: è stata notificata una Messa in Mora con nota del 12 dicembre 2006.

Il Ministero del Lavoro, con nota del 15 febbraio 2007, ha risposto all'esecutivo comunitario condividendo parte delle eccezioni sollevate. Il Ministero ha fatto presente che introdurrà alcune modifiche al decreto legislativo 216/03 che recepisce la direttiva. Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato

Scheda 10 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2535 ex art. 226 del TCE**

“Parità di trattamento tra uomini e donne”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Violazione

La Commissione ritiene che la legislazione italiana non risulti conforme alla normativa comunitaria, in relazione ad alcune disposizioni inerenti il principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

La materia è disciplinata dalla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, che ha trovato recepimento nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 145/2005. La Commissione ritiene che alcuni punti rimangano inattuati nell'ordinamento interno e, più specificamente, le disposizioni in merito al divieto di discriminazione sessuale, ai diritti delle donne assentatesi per congedo maternità, alla irrogazione di sanzioni in caso di violazioni e alla previsione di indennizzi o riparazioni reali ed effettive.

Nella nota di risposta, l'Amministrazione competente ha evidenziato che, sebbene le misure per impedire qualsiasi discriminazione fondata sul sesso non siano esplicitamente indicate nell'ordinamento interno come oggetto di incoraggiamento nei confronti dei datori di lavoro, sono reiteratamente previste quale obbligo, da adempiersi sotto diverse forme, da parte dei datori di lavoro medesimi.

Stato della Procedura

Con nota del 21 marzo 2007, la Commissione ha notificato una messa in mora all'Italia per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/73/CE.

Nel maggio 2007 il governo italiano ha trasmesso la nota dell'Amministrazione competente contenente elementi di risposta alla messa in mora.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 11 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2006/4366 ex art. 226 Trattato CE**

“Libera circolazione giocatrici di pallacanestro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Violazione

In seguito ad una denuncia in merito a delle irregolarità esistenti nel campionato italiano di pallacanestro femminile, la Commissione ha richiesto informazioni al governo italiano in quanto le parti denuncianti ritengono che le norme in vigore penalizzino le giocatrici provenienti da altri Stati membri e costituiscono un'infrazione del diritto comunitario sulla libera circolazione dei lavoratori.

Ritenendo non esaustiva la nota di risposta ricevuta dal governo italiano, la Commissione ha provveduto a notificare una messa in mora, con la quale, sulla base del diritto comunitario vigente, ha affermato che le norme relative alla partecipazione dei giocatori stranieri agli incontri sportivi non possono derogare all'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla libera circolazione delle persone ove esse si applichino all'insieme degli incontri ufficiali delle società. Pertanto, a detta della Commissione, le norme della Federazione Italiana di pallacanestro, imponendo delle quote basate sulla nazionalità, violano il diritto comunitario, ed, in particolare, l'art. 39, par. 2 CE e l'art. 4 del regolamento 1612/68/CE in quanto viene limitato, a discapito delle giocatrici provenienti da altri Stati membri, il numero delle giocatrici che possono essere ingaggiate dalle società italiane.

Stato della Procedura

Ritenendo non esaustiva la risposta del governo italiano alla richiesta di informazioni inoltrata dalla Commissione nel marzo 2007, la Commissione, con nota del 18 luglio 2007, ha provveduto a notificare all'Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 12 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2006/4380 ex art. 226 Trattato CE**

“Contabilizzazione dei periodi di lavoro di un cittadino comunitario in un paese terzo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia ottemperato agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 12 e 39 del Trattato CE, in quanto contrasta con tali articoli la disposizione di diritto interno che riconosce, ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità i periodi assicurativi compiuti a San Marino unicamente dai cittadini italiani, con esclusione dei cittadini di altri Stati membri che abbiano periodi assicurativi presso la repubblica di San Marino. La Commissione europea ha rilevato che l'art. 12 TCE vieta “ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”. Peraltro, la Commissione osserva che la stessa Corte di giustizia ha sancito che gli enti previdenziali sono tenuti a prendere in considerazione i periodi contributivi maturati in un paese terzo da un cittadino di un altro Stato membro quando, a parità di situazioni contributive, computano i periodi di tale natura maturati dai loro stessi cittadini. Viene cioè affermato che i vantaggi derivanti da una convenzione bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo devono essere concessi ai lavoratori di altri Stati membri che non formano parte della convenzione e ciò grazie al principio della parità di trattamento tra i cittadini dello Stato membro e quelli degli altri Stati membri.

Nella nota di risposta, le Autorità italiane hanno ribadito l'impossibilità di effettuare la totalizzazione multipla a causa delle condizioni del cittadino. Il presupposto per attuare la totalizzazione dei periodi di assicurazione è che anche il paese di appartenenza del cittadino non italiano sia legato a San Marino da una convenzione di sicurezza sociale: non esistendo alcun accordo di sicurezza sociale con San Marino, manca la base giuridica prevista dalla norma di diritto internazionale per attuare la totalizzazione multipla.

Stato della Procedura

Con lettera del 21 marzo 2007 della Commissione è stata notificata all'Italia una messa in mora ex art. 226 del TCE. Con nota del maggio 2007 l'Amministrazione competente ha inoltrato nota di risposta a Bruxelles.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'impatto finanziario è correlato al riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, da cui deriverà anche il riconoscimento della pensione di anzianità per tutti gli altri cittadini nella stessa condizione.

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione dei Capitali

PAGINA BIANCA

Libera circolazione dei capitali

Il settore della libera circolazione dei capitali contempla, allo stato attuale, 1 procedura di infrazione, riguardante una presunta violazione del diritto comunitario, in particolare, le disposizioni del Trattato riguardanti la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento (art. 56 e 43 del Trattato CE).

Si tratta di una procedura avviata nel 2006 ed attualmente nella fase della messa in mora ex art. 226 TCE. Da tale procedura non si prevede possano derivare oneri per il bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2006/2419	Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS (art. 12 DL n. 262 del 3 ottobre 2006).	MM	No

Scheda 1 - Libera Circolazione dei Capitali

Procedura di infrazione n. 2006/2419 ex art. 226 del Trattato CE – Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS (art. 12 D L n. 262/2006).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture – Dipartimento per le Infrastrutture stradali, edilizia e la regolazione dei LL.PP.

Violazione

La Commissione ha contestato all'Italia la violazione delle disposizioni del Trattato riguardanti la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento (art. 56 e 43 del Trattato CE) operate dalla normativa italiana (Decreto legge 262/2006 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito dalla legge 286/2006 e ulteriormente modificato dalla legge 7 dicembre 2006 n. 296). Il Governo italiano, ha dettato una «nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'Anas» prevedendo:

- la «convenzione unica» - da sottoscrivere in occasione della revisione dei piani finanziari, in sostituzione delle convenzioni esistenti,
- una limitazione, al massimo del 5% del capitale sociale delle società concessionarie, che può essere detenuto da operatori attivi nel settore delle costruzioni;
- la restrizione al 5% dei diritti di voto che le società di costruzione azioniste di concessionarie autostradali possono esercitare per la nomina degli amministratori
- disposizioni per la rinegoziazione delle convenzioni esistenti.

La Commissione ha eccepito che il nuovo sistema delle concessioni autostradali può creare incertezza, scoraggiando gli investitori comunitari nel settore dell'infrastruttura autostradale italiana, e che si lasci alle autorità amministrative un margine di discrezionalità eccessiva dando la possibilità di revoca delle concessioni in essere qualora il concessionario non accetti di sottoscrivere la convenzione unica. Le autorità italiane hanno replicato che la nuova legge e la delibera CIPE del 26 gennaio 2007 n. 1 di attuazione della nuova legge, hanno fornito chiarimenti in un settore che in Italia era retto da poche norme di contenuto generale. Al contrario la nuova legge ha definito meglio alcuni contenuti ed aspetti del rapporto concessorio precedentemente non regolati quali i poteri di vigilanza di Anas S.p.A., non introducendo nessun disincentivo agli investimenti, ma al contrario contenendo norme di maggiore specificazione del regime regolatorio prima non esistenti.

Stato della Procedura

Con nota del 14 novembre 2006 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera Circolazione delle Merci

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Merci

Il settore Libera Circolazione delle Merci contempla, allo stato attuale, 11 procedure di infrazione, di cui nove riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e due il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento interno.

Ad eccezione della procedura riguardante Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per veicoli ed, in particolare, per motocicli, la cui apertura risale al 2002, le procedure del settore in esame non sono ancora giunte allo stadio del ricorso davanti alla Corte di giustizia, ma vertono nelle fasi della messa in mora e del parere motivato ex art. 226 TCE.

Da tali procedure non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Le procedure 2003/5079 e 2004/4266 sono state trattate insieme nella scheda n. 3, in quanto attinenti la medesima violazione.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2002/4007	Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per veicoli ed, in particolare, per motocicli.	RIC C-110/05	No
Scheda 2 2002/5058	Conformità di tubi e raccordi del gas alle norme nazionali UNI-CIG	MMC	No
Scheda 3 2003/5079 2004/4266	Limitazioni alla messa in servizio delle attrezzature a pressione. Mancata applicazione della direttiva 97/23/CE.	PM	No
Scheda 4 2003/5258	Etichettatura prodotti di cioccolato definiti dalla direttiva 2000/36/CE con la dizione "cioccolato puro".	PM	No
Scheda 5 2005/5055	Ostacoli alle apparecchiature da intrattenimento	MM	No
Scheda 6 2005/5068	Ostacoli all'importazione parallela di veicoli di seconda mano	MM	No
Scheda 7 2006/4280	Ostacoli all'importazione parallela di medicinali	MM	No
Scheda 8 2006/4377	Ostacoli all'uso di condutture in politene per impianti domestici a gas.	MM	No
Scheda 9 2007/0409	Mancato recepimento della direttiva 2006/2 che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.	MM	No
Scheda 10 2007/0410	Mancato recepimento della direttiva 2006/3/CE che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.	MM	No